

Avv. VINCENZO PARATO
Piazzetta Montale n. 2
TEL. 0832 241808 - 73100 LECCE

ON.LE TAR LAZIO - ROMA

RICORRE

DI SISTO ROSSELLA, nata a Bojano il 23.7.1976, Codice Fiscale
DSSRSL76L63A930M, elettivamente domiciliata in Lecce,
Piazzetta Montale, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Parato (C.F.
PRTVCN66T03I119P- pec: parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it)
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente
atto

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro in
carica p.t.

Nonché

U.S.R. MOLISE, in persona del Dirigente in carica

U.S.T. CAMPOBASSO, in persona del Dirigente in carica

Nonché nei confronti di

Lamicella Alessia, in qualità di controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- del decreto dirigenziale prot.n.4519 del 10.8.2021 dell'Ambito
Territoriale di Campobasso con cui la ricorrente è stata esclusa
dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di
Campobasso per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al
sostegno (ADSS), sull'erroneo presupposto di cui all'art.2

comma 1 del D.M. 51/2021;

- delle graduatorie di cui sopra, ove già pubblicate, nella parte in cui non risultano inclusi con riserva la ricorrente;
- ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60", nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quale la ricorrente, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere.

E , OVE OCCORRA, PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto della ricorrente ad essere inclusa negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la Provincia di Campobasso ai sensi e per gli effetti dell'O.M. n.60/2020.

FATTO E DIRITTO

La ricorrente è docente abilitata all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado nell'ambito del sostegno (ADSS).

La medesima ha ottenuto il titolo abilitante presso l'Università CEU "Cardinal Herrera " in Spagna.

Rientra, pertanto, nella categoria dei c.d. abilitati all'estero.

Il suo percorso abilitante è terminato nel giugno 2020.

Ella, infatti, attenta alla rivoluzione copernicana apportata dall'art. 1, commi 180 e 181 della L. n. 107/15 relativamente al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e relativamente al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ha intrapreso la strada per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'estero, stante la mancata attivazione di percorsi all'uopo preposti dal sistema nazionale italiano e stante la continua previsione di un numero chiuso per, eventualmente, accedere a tali corsi abilitanti.

L'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento in un paese dell'Unione Europea era, quindi, finalizzato a poter accedere ai concorsi che lo Stato italiano avrebbe bandito nei termini stabiliti dalla L. n. 107/15 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, stante l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero ai titoli conseguiti in Italia nel rispetto delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007.

Pertanto, nel marzo 2021, la ricorrente ha interposto istanza di riconoscimento ex art.16 del D.Lgs. n. 206/2007 di recepimento della direttiva CEE da parte del Ministero convenuto.

Entro la data del 25.7. 2021 ella ha altresì richiesto di essere inserita negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del sostegno presso Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Campobasso ai sensi dell'O.M. del Ministro dell'Istruzione n.60 del 10.7.2020 e del D.M. 03.03.2021 n. 51.

Inopinatamente, con decreto dirigenziale prot.n.4519 del 10.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Campobasso, ella è stata esclusa dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Campobasso per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno, sull'erroneo presupposto di cui all'art.2 comma 1 del D.M. 51/2021 (che fissa quale termine ultimo di conseguimento del titolo la data del 20.7.021).

I provvedimenti impugnati sono pertanto erronei, arbitrari ed illegittimi per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE: ERRONEA E FALSA
APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL BANDO (LEX
SPECIALIS) ED IN PARTICOLARE DELL'O.M. N.60/2020 E
DEL D.M. 51/2021 – VIOLAZIONE ART.97 COST. -
VIOLAZIONE DEL GIUSTO E CORRETTO
PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ART.3 L.241/1990 –
OMESSA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ED ERRONEA
INTERPRETAZIONE ART.59 COMMA 4 L.25.5.2021 N.73 –
NONCHE' DEL D.M. N.242 DEL 30.07.2021 E DELLA
CIRCOLARE MINISTERIALE PROT.N.25089/2021 -
ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DI DIRITTO –

**ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETA' E
ILLOGICITA' MANIFESTE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA –
INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

Innanzitutto, in punto di giurisdizione, va rilevato che l'art. 7 ultimo comma del D.M. 51/2021 impugnato sancisce espressamente che:

“Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione.”

Nel merito invece va evidenziato che il medesimo il D.M. n.51 del 2021 risulta emanato ai sensi e sulla scia della disciplina di cui all'O.M. n.60 del 2020, tant'è che l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 recita espressamente:

“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.”

Orbene, l'art.7 comma 4 lett.e)dell'O.M. n.60/2020 (lex specialis) dispone testualmente:

“Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

*e) i titoli di accesso richiesti, **conseguiti entro il termine di presentazione della domanda,** con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.**“*

Si è già detto in narrativa che il termine di scadenza delle domande di inserimento era fissato per il **25.7.2021**.

Orbene, la ricorrente, come specificato in narrativa, ha conseguito il titolo estero nel giugno del 2020 e quindi entro la data di scadenza delle domande di inserimento ossia il 25.7.2021, mentre la domanda di riconoscimento ministeriale risulta interposta nel marzo del 2021 e quindi entrambi gli adempimenti risultano tempestivi in quanto effettuati entro la data di scadenza delle domanda de quibus.

Né si può obiettare che la predetta disciplina non fosse applicabile al caso di specie in quanto, innanzitutto l'art.1 dell'O.M.n.60/2020 sancisce: ***“La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno...”*** e quindi è pacificamente estensibile all'imminente anno scolastico 2021/2022; in secondo luogo il D.M. n.51/2021 è stato emanato, per come si evince dal suo titolo, ai sensi dell'art.10 della medesima Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 il quale a sua volta prevede l'opportunità di essere inseriti nelle graduatorie de quibus per tutti coloro che nel frattempo hanno conseguito l'abilitazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021, ma non esclude la possibilità di inserimento con riserva per coloro, come la ricorrente, il cui riconoscimento è in itinere.

Si ribadisce che l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 contiene una norma di chiusura in quanto recita espressamente:

“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.”

Ne deriva l'illegittimità e l'erroneità dell'esclusione comminata in danno della ricorrente, la quale ha diritto quantomeno all'inclusione con riserva.

Peraltro, con D.M. n.242 del 30.7.2021 e circolare ministeriale prot.n.25089 del 6.8.2021 sono state impartite nuove disposizioni dal Ministero convenuto in ordine alla corretta applicazione dell'art.59 comma 4 della L.25.5.2021 n.73, nel quale D.M. si legge testualmente:

*“Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto **all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106,** con il quale si prevede che <<In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, **sono assegnati con contratto a tempo determinato,** nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, **ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze** di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o **negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.>>”***

In ogni caso e per tuziorismo si impugna in questa sede anche il D.M. n.51/2021 in parte qua ed in particolare nella parte in cui non ribadisce e non richiama espressamente la disciplina di cui all'art.7 comma 4 lett.e) dell'O.M. n.60/2020, laddove si prevede l'inserimento con riserva dei soggetti, quale la ricorrente, che avendo conseguito il titolo estero entro il 1° luglio 2021 (si veda art.10 O.M. 60/2021) sono in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, purchè la relativa istanza risulti interposta entro il termine di scadenza delle domande di inclusione, così come è avvenuto nel caso di specie.

Si impugnano altresì il D.M. 242/2021, la circolare ministeriale prot..n. 25089 del 6.8.2021, nonchè tutte le restanti note interlocutorie ministeriali per quanto di ragione e nella parte in cui, nell'interpretare restrittivamente ed erroneamente l'art.59 comma 4 L.106/2021, precludono l'inserimento con riserva dei docenti che hanno conseguito il titolo estero entro il termine ultimo del 31.7.2021 e il cui riconoscimento è in itinere.

ISTANZA DI SOSPENSIVA E DI DECRETO INAUDITA

ALTERA PARTE.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, va evidenziato che esso nella fattispecie de qua è in *re ipsa* ove si consideri che la ricorrente per effetto di decreto cautelare di Codesto On.le Tar (4460/2021 su ricorso collettivo poi formalmente rinunciato) era stata inserita con riserva ma poi, per effetto dell'ordinanza di rigetto sempre di Codesto On.le Tar del n.5260 del 6.10.2021, rischia di essere nuovamente depennata ed esclusa, con conseguenziale risoluzione immediata del

contratti nel frattempo sottoscritto nell'ambito del sostegno e traumatica interruzione del rapporto educativo ed assistenziale già da oltre un mese intrapreso col proprio alunno disabile, per cui anche allo scopo di preservare l'interesse primario alla continuità assistenziale e didattica dei suddetti alunni, ma anche per salvaguardare l'opportunità per la stessa ricorrente di poter continuare a disporre del trattamento economico di sostentamento personale e familiare e quindi scongiurare nelle prossime ore la immediata risoluzione anticipata del rapporto, **si chiede che all'Ill.mo Sig.Presidente di voler valutare la concessione di decreto monocratico cautelare interinale sino alla prossima camera di consiglio utile, nonché di voler anche disporre il dimezzamento dei termini a comparire.**

In *subiecta materia*, peraltro, con numerosissime ordinanze emesse nella camera di consiglio del 5.10.2021, Codesto On.le Tar ha accolto la domanda cautelare a fronte di ricorsi speculari a quello odierno assumendo che *“il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento”* (per tutte si veda: **ord.n.5349/2021**).

Tutto quanto innanzi premesso, la ricorrente chiede che l'On.le T.A.R.
adito Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Annullarsi, previa sospensiva, i provvedimenti impugnati, con vittoria
di spese e competenze di lite e con conseguenziale accertamento del
diritto al risarcimento del danno.

Ai fini del c.u. si dichiara che il valore è indeterminabile.

Lecce/Roma, 8.10.2021

Avv. Vincenzo Parato